

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

634^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2004

(Pomeridiana)

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (2978) V. nuovo titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni di delegazione legislativa e di proroga di termini (2978)

(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Approvato

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 8.

(Disposizioni relative al Ministero della difesa)

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «non superiori a dieci» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a undici».

2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il maggior onere derivante dalla previsione, ai sensi del comma 1, del trattamento economico spettante al titolare dell'incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è compensato rendendo indisponibili, al fine del conferimento presso la stessa amministrazione, tre posti effettivamente coperti di livello dirigenziale. In alternativa, il predetto incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 è conferito ad un ufficiale generale e gradi corrispondenti delle Forze armate, equiparato a dirigente di prima fascia, ferma restando la consistenza organica dei predetti gradi prevista dalla vigente normativa.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono adottate le disposizioni idonee ad assicurare in via definitiva l'invarianza della spesa.

EMENDAMENTO 8.4 E SEGUENTI

8.4

LA COMMISSIONE

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "undici"».

8.5

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».

8.100

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «è compensato rendendo» inserire la seguente: «contestualmente».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.15

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie)

1. Le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano alle procedure concorsuali previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse quelle

per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte».

8.0.2

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

1. Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è fissato al 20 agosto 2004».

8.0.25 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 102:

1) al primo comma è abrogata la lettera *c*);

2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "L'amministrazione degli affari esteri può inoltre organizzare un corso di aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi";

3) al terzo comma, dopo le parole: "I corsi previsti dal primo" sono aggiunte le seguenti: "e dal secondo".

b) all'articolo 108:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: "Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio.";

2) il secondo comma è abrogato.

c) all'articolo 110:

1) al primo comma, dopo le parole: "quattro anni" sono inserite le seguenti: ", salvo la facoltà dell'amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i 60 giorni successivi" ed è soppresso l'ultimo periodo;

2) il secondo comma è abrogato;

3) al quarto comma, dopo le parole: "fra sede e sede" sono inserite le seguenti: ", salvo la facoltà dell'amministrazione di prevedere proroghe nella misura massima di 30 giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti".

d) all'articolo 110-bis:

1) al primo comma, le parole: "durante il mese di gennaio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità specificamente disciplinate dall'Amministrazione medesima"; le parole: "nel corso dello stesso anno" sono soppresse; dopo le parole: "rappresentanza diplomatica" sono inserite le seguenti: "e di capo di consolato generale di I classe";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: "I capi dei consolati generali di I classe sono individuati dal Ministro degli affari esteri fra i funzionari diplomatici che possiedono le qualità più idonee per svolgere l'incarico";

e) all'articolo 173, quarto comma, dopo le parole: "per gravi ragioni di salute" sono aggiunte le seguenti: "o perchè affidati all'altro genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero anche se non delibati o, in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati al genitore non convivente con il dipendente all'estero";

f) all'articolo 190, primo comma, dopo le parole: "di cui ai successivi articoli" sono aggiunte le seguenti: ", anche secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 31, della legge 23 aprile 2003, n. 109".

2. All'articolo 17, del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma lettera b), e 107, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 possono essere promossi dal grado di Consigliere di legazione anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui all'articolo 102, primo comma, lettera b), del medesimo decreto. I funzionari che sono stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale".

3. Le modifiche apportate dal comma 1, salvo la previsione di cui al comma 1, lettera e), non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera e), nel limite complessivo di euro 199.765 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

8.0.13

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Attività di ricerca nel campo della protezione civile)

1. A far data dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, anche in relazione a quanto disposto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata sul supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana dell'11 marzo 2004, n. 59, tutte le attività convenzionali da porre in essere in materia di protezione civile da parte dei Gruppi nazionali di ricerca scientifica sono sottoposte alla preventiva intesa del Dipartimento della protezione civile. Le convenzioni in atto sono risolte con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ed entro i successivi sessanta giorni i Presidenti dei Gruppi nazionali di ricerca trasmettono al Dipartimento della protezione civile i risultati delle attività svolte, nonchè, ai fini del rimborso, il quadro delle spese effettivamente sostenute».

8.0.7

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni relative all'azienda Policlinico Umberto I di Roma)

1. La successione prevista dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, si interpreta nel senso che l'azienda Policlinico Umberto I di Roma succede nei contratti di durata in essere con la soppressa omonima azienda universitaria esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta azienda Policlinico Umberto I».

8.0.3 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contributo una tantum alle aziende colpite dalla siccità 1989-1990)

1. Il contributo *una tantum* previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, a favore delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-1990, deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente».

Conseguentemente, al citato articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 369 del 1990, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 1991, le parole: «di lire» sono sostituite dalle seguenti: «fino a lire».

8.0.17

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contributo straordinario alla Fondazione italiana per le montagne)

1. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione italiana per le montagne, concernenti lo sviluppo dei territori e dell'economia di montagna, è attribuito alla stessa un contributo straordinario di 350.000,00 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 350.000,00 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede per il triennio 2004-2006 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.2a

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizione interpretativa sui corsi di studio del personale sanitario)

1. L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i corsi di studio relativi al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, destinati ad essere soppressi entro due anni dal 1° gennaio 1994 sono tutti i corsi comunque istituiti e disciplinati dall'ordinamento precedente all'entrata in vigore della medesima norma, con la sola eccezione di quelli riordinati ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341».

8.0.26

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Patrocinio dell'Avvocatura di Stato)

1. La s.p.a. Istituto poligrafico e Zecca dello Stato continua ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato, ai sensi del titolo primo del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni, e con applicazione dell'articolo 417-bis, commi primo e secondo, del codice di procedura civile».

8.0.30

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esecuzione forzata su fondi degli uffici del Ministero della salute)

1. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli Uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al

pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli Uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.

2. Nulla è innovato rispetto a quanto previsto dall'articolo 156, sesto comma del codice civile, nonché dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

3. Ai sensi del presente articolo, e ferme le eccezioni di cui al comma 2, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria centrale e provinciale della Banca d'Italia a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme a favore dei funzionari delegati degli Uffici centrali e periferici del Ministero della salute».

8.0.100

LA COMMISSIONE

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione di nuove camere di commercio)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. L'istituzione di nuove camere di commercio può essere disposta con decreto del Ministro delle attività produttive quando nelle circoscrizioni territoriali interessate hanno sede almeno 40 mila imprese"».

8.0.100 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione di nuove camere di commercio)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. L'istituzione di camere di commercio nelle province e nelle città metropolitane che ne siano prive può essere disposta con decreto del Ministro delle attività produttive quando nelle circoscrizioni territoriali interessate hanno sede almeno 40 mila imprese"».

8.0.800

MAGNALBÒ, COLLINO

Approvato

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga del mandato dei componenti dei consigli della Rappresentanza Militare)

1. Il mandato dei componenti in carica dei consigli della Rappresentanza Militare, eletti in tutte le categorie del personale in servizio permanente e volontario dell'Esercizio, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riforma della rappresentanza Militare e, comunque non oltre il 15 maggio 2006».

8.0.950 (testo corretto)

MAFFIOLI, FALCIER

Approvato

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 4-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 90, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "decorsi diciotto mesi" gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto"».

8.0.200

ASCIUTTI

Approvato

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme di interpretazione autentica)

1. Il punto B.3), lettera b-bis della tabella di valutazione annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile

esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera *h* della tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola».

8.0.201

ASCIUTTI

Approvato

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme di interpretazione autentica)

1. L'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004».

8.0.203

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il termine indicato dall'articolo 6 del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni", è prorogato di ulteriori sei mesi».

ORDINE DEL GIORNO

G8. 100 (già em. 8.0.970)

FERRARA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2978, tenuto conto del divieto di procedere ad assunzione di personale a tempo indeterminato di cui al comma 53, articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, allo scopo di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività istituzionali e l'operatività delle proprie strutture,

impegna il Governo a provvedere affinché le Università possano procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato e alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nei limiti di spesa previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, purché siano rispettati i limiti di spesa compatibili con il bilancio di Ateneo e i vincoli del CCNL e del decreto legislativo n. 368 del 2001».

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

1.0.500/107 (testo 2)

EUFEMI, IERVOLINO, FALCIER, MAGNALBÒ

Approvato

All'emendamento 1.0.500, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo di pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico».

1.0.500

EUFEMI, MAGNALBÒ, VILLONE, FALCIER

Approvato con un subemendamento

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "È inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età. In tal caso è data facoltà all'Amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la

richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le Amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti"».

ORDINE DEL GIORNO

G1.500 (già em. 1.0.3)

MAGNALBÒ, TOFANI, BONGIORNO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2978,

nell'atto di indirizzo del Governo all'ARAN per attuazione della vicedirigenza, di cui all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

impegna il Governo a definire come separata l'apposita area della vicedirigenza.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGGE

3.0.9 (TESTO 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni relative alla Commissione per le adozioni internazionali)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al Presidente della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è attribuita un'indennità nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine si provvede nell'ambito delle risorse previste per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, dall'articolo 2, comma 3, della medesima legge».

EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGGE

5.0.100/1

IL GOVERNO

Approvato

All'emendamento 5.0.100, sostituire le parole da: «le Regioni possono» a: «presente decreto-legge» con le seguenti: «le Regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento».

5.0.100

LA COMMISSIONE

Approvato con un subemendamento

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Utilizzazione delle risorse per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici)

1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziato per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le Regioni possono determinare una nuova scadenza dei termini previsti dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1999, n. 265, che non superi il completamento dei lavori inseriti nel piano delle opere pubbliche, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge»

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INTRODURRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

x1.0.1/1

FALCIER

Approvato

All'emendamento x1.0.1, al comma 1, dopo le parole: «30 luglio 1999, n. 300», inserire le seguenti: «20 ottobre 1998 n. 368, 29 gennaio 1998, n. 19 e 20 luglio 1999 n. 273».

x1.0.1

LA COMMISSIONE

V. testo 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni di delegazione legislativa e altre disposizioni connesse)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 5, commi 2 e 3, e all'articolo 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni legislative in materia di:

a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo;

b) sport;

c) proprietà letteraria e diritto d'autore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati secondo le procedure ed i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna, attenendosi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 6 luglio 2002 n. 137.

6. All'articolo 6 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la parola: "diciotto" è sostituita dalla seguente: "trentasei".

7. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 30 ottobre 2004.

8. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 2, comma 1, 4, comma 1 e 5, comma 1, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"; b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

c) agli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, e 9, comma 1 le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

d) all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi";

9. All'articolo 15, comma 1, alinea, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

10. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge 8 luglio 2003, n. 172 le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

11. Il termine di cui all'articolo 13-*nonies* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 20 luglio 2004.

12. All'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: "entro un anno" ed "entro due anni" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "entro due anni" ed "entro tre anni".

13. All'articolo 1, comma 3, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, le parole: "due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2004". All'articolo 1-*sexies*, comma 7, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".

14. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "dal primo giorno del mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "dal primo giorno dei due mesi successivi";

b) al comma 4, la parola: "nonché" è sostituita dalle seguenti: "ma non"».

x1.0.1 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato con un subemendamento

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni di delegazione legislativa e altre disposizioni connesse)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 5, commi 2 e 3, e all'articolo 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni legislative in materia di:

- a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo;
- b) sport;
- c) proprietà letteraria e diritto d'autore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati secondo le procedure ed i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna, attenendosi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 6 luglio 2002 n. 137.

6. All'articolo 6 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la parola: "diciotto" è sostituita dalla seguente: "trentasei".

7. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle

attività economiche ivi esercitate, ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 30 ottobre 2004.

8. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 2, comma 1, 4, comma 1 e 5, comma 1, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"; b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

c) agli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, e 9, comma 1 le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

d) all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi";

9. All'articolo 15, comma 1, alinea, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

10. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge 8 luglio 2003, n. 172 le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

11. Il termine di cui all'articolo 13-*nonies* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 20 luglio 2004.

12. All'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: "entro un anno" ed "entro due anni" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "entro due anni" ed "entro tre anni".

13. All'articolo 1, comma 3, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, le parole: "due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2004". All'articolo 1-*sexies*, comma 7, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".

14. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, al comma 4, la parola: "nonché" è sostituita dalle seguenti: "ma non"».

x1.0.2

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifica dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443)

1. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"».

x1.0.3

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: "entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004"».

ORDINE DEL GIORNO

GX1.100

BEVILACQUA, VALDITARA, DELOGU, ULIVI, SEMERARO, GRILLOTTI, MEDURI,
BALBONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2978, di conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, con riferimento al riassetto delle disposizioni legislative in materia di musica, di cui all'emendamento x1.0.1, comma 3, lett. a), al fine di rimuovere gli ostacoli che attualmente impediscono la presenza nella programmazione musicale e concertistica in Italia di opere di compositrici italiane (0,5 per cento) ed europee (1,1 per cento) e quindi la loro esecuzione,

impegna il Governo a favorire e promuovere l'inserimento di opere musicali di compositrici italiane ed europee nelle programmazioni delle attività liriche, concertistiche, corali, dei complessi bandistici, dei festival e delle rassegne ammesse a contributo statale, anche prevedendo a tal fine una specifica riserva di una quota delle risorse da ripartire e l'istituzione, presso i richiedenti i contributi, di apposte commissioni di lettura delle partiture, formate da compositrici e musicisti in uguale rapporto di uomini e donne.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

IL RELATORE

V. testo 2

All'articolo 1-bis, introdotto dall'emendamento 1.0.100, al comma 18 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003» e alla Tabella D, alla prima colonna, sostituire le parole: «al 31-12-2001» con le seguenti: «al 31-12-2002» e alla quarta colonna sostituire le parole: «anni 1998 (1) – 2000-2001» con le seguenti: «anni 1999 (1) – 2000-2001».

C1 (testo 2)

IL RELATORE

Approvata

All'articolo 1-bis, introdotto dall'emendamento 1.0.100, al comma 18 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003» e alla Tabella D, alla prima colonna, sostituire le parole: «al 31-12-2001» con le seguenti: «al 31-12-2002» e alla quarta colonna sostituire le parole: «anni 1998 (1) – 2000-2001» con le seguenti: «anni 1999 (1) – 2000-2001».

Al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Disposizioni di delegazione legislativa e di proroga di termini».